CAMERA DEI DEPUTATI N. **1141-*ter***

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BURANI PROCACCINI

Istituzione dell'esame di accesso all'università

(Già articoli 2, 3 e 4 della proposta di legge n. 1141, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 15 luglio 1997)

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

.....
.....
.....
.....

ART. 2.

(Efficacia del giudizio di maturità).

1. Il conseguimento della maturità è requisito per accedere al tirocinio per i pertinenti esami di abilitazione professionale nonché per accedere agli esami di ammissione all'iscrizione universitaria.

ART. 3.

(Esami di accesso all'università).

1. L'accesso a una determinata facoltà universitaria si consegue tramite superamento di apposito esame di abilitazione, o apposito concorso.

2. Il regolamento di ciascuna facoltà disciplina: le prove; i tempi; la composizione della commissione di concorso, operante anche in sottocommissioni; il ricorso, per i commissari, a contratti a termine di diritto privato compatibili con le posizioni di ruolo; i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'iscrizione alle facoltà. L'ammontare dei corrispettivi, da introitarsi dalle singole facoltà, dovrà essere determinato in modo che, tenendo conto anche dei compiti di osservatorio di cui all'articolo 4, non dia luogo ad aggravio, per gli esami, a carico della struttura.

3. Al fine dell'ammissione alla facoltà universitaria, è possibile non attribuire rilevanza al punteggio ottenuto in sede di maturità.

ART. 4.

(Controllo dell'efficacia e incentivazione).

1. Le facoltà, acquisendo i dati dalle commissioni di concorso di cui all'articolo 3, individuano le percentuali dei maturati provenienti da ciascuna scuola media superiore, che, presentatisi agli esami di accesso all'università, li abbiano superati e trasmettono tali dati alla regione e al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a fini statistici, nonché per le conseguenti incentivazioni agli istituti stessi.